



## **CIRCOLARE N° 1 DEL 13.01.2017**

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

### **Le principali novità della Legge di Bilancio 2017**

La Legge di bilancio 2017 (Legge 232/16 pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.16) contiene le norme **in vigore dall'1.1.17**, salvo che per alcune disposizioni per le quali è espressamente prevista una diversa decorrenza dei relativi effetti.

Le principali novità fiscali riguardano:

#### **I. SUPER e iper AMMORTAMENTI**

L'art. 1 c.8 della Legge 232/16 ha prorogato la previsione contenuta nella legge di stabilità 2016, secondo la quale al fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione del bene ai fini fiscali è incrementato del **40%** per le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui non strumentali, effettuati entro il 31.12.17, ovvero entro il 30.06.18 a condizione che entro il 31.12.17 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, è stato disposto che, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", per gli investimenti effettuati nel sopra menzionato periodo in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A della Legge 232/16, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% (c.d. iperammortamenti). Per la fruizione dei benefici del c.d. iperammortamento, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/00, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi allegati alla Legge 232/16 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.17 e per quello successivo è effettuata considerando l'imposta del periodo precedente come quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative al super ammortamento. Non rilevano nemmeno ai

*Acconti*

fini degli studi di settore.	
<b>2. CANONI DI NOLEGGIO</b>	
E' stato aumentato ad euro 5.164,57 il limite annuo di deducibilità fiscale dei costi di locazione o noleggio per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.	
<b>3. DEDUZIONE ACE</b>	
<p>E' stata ridotta la misura dell'agevolazione: è disposto che, a differenza del coefficiente applicabile con riguardo al periodo d'imposta 2016, cioè 4,75%, nel 2017 la deduzione Ace scende al 2,3% per, poi, risalire, dal 2018, al 2,7%. La base di calcolo a cui assoggettare tale percentuale è costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.10.10, anche per gli imprenditori persone fisiche, le s.n.c. e le s.a.s. in contabilità ordinaria. Per questi contribuenti Irpef, a partire dal periodo d'imposta 2016, rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.15 e quello risultante al 31.12.10.</p> <p>È stato, inoltre, disposto che, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto sino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.10.10.</p> <p>Le novità sopra descritte sono applicabili già a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.15.</p> <p>Ai fini del calcolo dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, occorre considerare quale imposta del periodo precedente (2016) quella che si sarebbe determinata applicando le "nuove" aliquote del rendimento nozionale.</p>	
<b>4. REGIME DI CASSA PER GLI IMPRENDITORI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA</b>	
<p>Nel caso dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 del Tuir e degli altri proventi di cui all'art. 89 del Tuir percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (c.d. <i>principio di cassa</i>). La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'art. 57 del Tuir, dei proventi di cui all'art. 90 co. 1 del Tuir, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86 del Tuir e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del Tuir, e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del Tuir.</p> <p>Il reddito del periodo d'imposta è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.</p> <p>Ai fini Irap, nell'art. 5-bis del D.Lgs. 446/97 è stato inserito il co. 1-bis, al fine di stabilire che la base imponibile è determinata secondo i criteri dell'art. 66 del Tuir da parte dei contribuenti che calcolano il reddito d'impresa applicando tale disposizione.</p>	<i>Principio di cassa</i>

<p>È stato, anche, riformulato il limite per l'accesso alla contabilità semplificata: occorre non aver superato l'ammontare di euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di euro 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Questi contribuenti devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio, precisando le informazioni di cui alla predette lett. b) e c).</p> <p>I componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e spese sono annotati nei registri obbligatori, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>	<p><i>Limite per l'accesso e modalità di annotazione</i></p>
<p>E' prevista la preventiva opzione, vincolante per almeno un triennio.</p>	<p><i>Durata opzione</i></p>
<p><b>5. ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE</b></p>	
<p>Sono stati riaperti i termini per l'applicazione della disciplina agevolativa delle assegnazioni o cessioni dei beni ai soci, ovvero delle trasformazioni in società semplice, effettuate dal 1.10.16 al 30.09.17. Conseguentemente, le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, dal 1.10.16 al 30.09.17, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare alcune disposizioni agevolative, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.15, ovvero entro il 31.01.16, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.15.</p> <p>Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che dal 1.10.16 al 30.09.17 si trasformano in società semplici.</p>	
<p>Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, nella misura dell'8%, ovvero del 10,50% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.</p> <p>Le società che si avvalgono delle suddette disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.17 e la restante parte entro il 16.06.18.</p>	<p><i>Imposta sostitutiva</i></p>
<p><b>6. ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE</b></p>	
<p>Sono stati riaperti i termini per l'applicazione della disciplina dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale posseduti al 31.10.16, effettuata dal 1.01.17 al 31.05.17.</p>	

<p>L'imprenditore individuale – che al 31 ottobre 2016 possedeva immobili strumentali – può optare, entro il 31.05.17, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1.01.17, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, pari all'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.</p>	
<p><b>7. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA</b></p>	
<p>I soggetti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir (tra i quali le società di capitali), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni d'impresa, materiali ed immateriali, e le partecipazioni in società controllate e collegate ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.15.</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra (bilancio 2016 nel caso dei contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno solare), per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.17, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. In altri termini il riconoscimento dei maggiori valori si ha a partire dal 2018.</p> <p>Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% che deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.</p>	
<p><b>8. CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO</b></p>	
<p>E' stata prevista l'estensione di un anno, sino al periodo d'imposta in corso al 31.12.20, riferita agli investimenti agevolabili in attività di ricerca e sviluppo: è stata, inoltre, raddoppiata la misura del beneficio, dal 25% al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.15.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4.09.96.</p>	<p><i>Estensione periodo di applicazione</i></p>

<p>Queste disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.16.</p>	
<p><b>9. FINANZIAMENTI PER NUOVI BENI STRUMENTALI</b></p>	
<p>È prorogato al 31.12.18 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.</p> <p>Per favorire la transizione del sistema produttivo verso la manifattura digitale e per incrementare l'innovazione e l'efficienza delle aziende, anche tramite l'innovazione di processo o prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del D.L. 69/13 per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in <i>big data</i>, <i>cloud computing</i>, banda ultralarga, <i>cybersecurity</i>, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, <i>Radio frequency identification</i> (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.</p>	
<p><b>10. START-UP E PMI INNOVATIVE</b></p>	
<p>È aumentata da euro 500.000 ad euro 1.000.000 la somma massima agevolabile, per i soggetti Irpef, investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative: rimane, invece, invariato il limite di euro 1.800.000 previsto per i soggetti Ires.</p> <p>È stato, inoltre, incrementato da due a tre anni il periodo minimo in cui l'investimento deve essere mantenuto per non decadere dall'agevolazione.</p> <p>È stata anche elevata al 30% la misura originaria della corrispondente agevolazione (19% di detrazione per i soggetti Irpef e 20% di deduzione per i soggetti Ires).</p> <p>L'atto costitutivo della <i>start-up</i> innovativa, costituita ai sensi dell'art. 4, co. 10-<i>bis</i>, del D.L. 3/15, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 25 c. 8 del D.L. 179/12 è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.</p>	<p><i>Aumento somma agevolabile</i></p>
<p><b>11. REDDITI DOMINICALI E AGRARI</b></p>	
<p>Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/04 iscritti nella previdenza agricola.</p>	
<p><b>12. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA E IMPOSTA SOSTITUTIVA</b></p>	
<p>Il nuovo art. 24-<i>bis</i> del Tuir stabilisce che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'art. 67, co. 1, lett. c) (cioè le plusvalenze a titolo oneroso di partecipazioni qualificate), del Tuir realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione.</p>	

<p>Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari.</p> <p>L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.</p>	<p><i>Ammontare imposta sostitutiva</i></p>
<p>L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.</p> <p>L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti.</p> <p>I soggetti che esercitano l'opzione non sono tenuti, per i periodi d'imposta di validità della stessa, agli obblighi di presentazione in dichiarazione del quadro RW, né al versamento delle imposte patrimoniali estere (Ivie e Ivafe).</p>	<p><i>Modalità di esercizio dell'opzione</i></p>
<p><b>13. DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'</b></p>	
<p>E' stato elevato da euro 2.000 ad euro 3.000 il limite, per effetto del quale, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, si possono assoggettare ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, pari al 10%, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.</p> <p>Queste disposizioni si applicano nel settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme di cui sopra, ad euro 80.000 (sino al 31.12.16, euro 50.000).</p> <p>Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.</p> <p>Il limite di euro 3.000 è aumentato ad euro 4.000 per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.</p>	
<p><b>14. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – WELFARE AZIENDALE</b></p>	
<p>Sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile, i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, co. 2, lett. d), nn. 1) e 2), del DM 27.10.09, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.</p>	
<p><b>15. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ANTISISIMICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ACQUISTO MOBILI</b></p>	

<p>Sono prorogate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detrazione del 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici sino al 31/12/2017;</li> <li>• Detrazione al 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio fino al 31/12/2021;</li> <li>• Detrazione al 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia fino al 31/12/2017 e per l'acquisto di beni mobili per un ammontare complessivo non superiore ad euro 10.000.</li> </ul> <p>Sono introdotte le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 70% se gli stessi interessano l'involucro dell'edificio e del 75% se sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Dette detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</li> <li>• per le spese sostenute per misure antisismiche dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione nella misura del 50% e fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 96.000 all'anno per unità immobiliare. La detrazione aumenta al 70% se si ha una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore all'80% se ha una riduzione a due classi di rischio inferiore.</li> </ul>	
<p><b>16. PROROGA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI</b></p>	
<p>Sono riaperti i termini per la rideterminazione del valore delle quote e dei terreni da parte delle persone fisiche e società semplici posseduti alla data del 1° gennaio 2017.</p> <p>Il valore rideterminato di terreni e delle quote deve risultare da un'apposita perizia che deve essere redatta e giurata il 30/06/2017. La rivalutazione si perfeziona col versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%.</p>	<p><i>Riapertura termini</i></p>
<p><b>17. NOTE DI VARIAZIONE IVA</b></p>	
<p>Sono stati abrogati i commi dell'art 26 DPR 633/72: quindi l'emissione delle note di variazione Iva nei confronti di un soggetto in stato di crisi torna ad essere regolata dal co. 2, integrato nel senso di prevederne l'applicazione nel caso di "mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose". È, quindi, nuovamente rilevante il requisito dell'infruttuosità della procedura concorsuale: anche per i fallimenti dichiarati dal 1.01.17 (e i concordati preventivi aperti dopo tale data), rimane la necessità del creditore, per poter emettere la</p>	<p><i>Abrogazione commi art. 26</i></p>

<p>nota di variazione Iva, di essere ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento, oppure di essere inserito nell'elenco dei creditori del concordato preventivo.</p> <p>Rimane, invece, confermato che la nota di variazione Iva può essere emessa a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e della pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato di risanamento.</p>	
<p><b>18. ALIQUOTE IVA</b></p>	
<p>La clausola di salvaguardia prevista dalla Legge 190/14 è stata modificata: il previsto aumento dell'aliquota Iva del 10% al 13% è stato differito al 1.01.18. L'aliquota del 22% passerà al 25%, dal 1.01.18 e sarà aumentata dello 0,90% dal 1.01.19.</p>	
<p><b>19. SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE</b></p>	
<p>Dal 1.01.18, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.</p>	
<p><b>20. VENDITE GIUDIZIARIE E TRASFERIMENTO AGEVOLATO</b></p>	
<p>E' stato aumentato il periodo di tempo, da 2 a 5 anni, durante il quale gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni.</p> <p>Qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora. L'applicabilità di tali disposizioni è stata <b>estesa dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017</b>.</p>	
<p><b>21. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA INPS</b></p>	
<p>Dal 1.01.17 l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione Separata, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, è stabilita in misura pari al <b>25%</b> (anziché 29% per il 2017 e 33% per il 2018).</p>	
<p><b>22. PREMIO ALLA NASCITA O ALL'ADOZIONE</b></p>	
<p>Dal 1.01.17, è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di euro 800. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.</p>	
<p><b>23. BONUS PER LA RETTA DELL'ASILO NIDO</b></p>	
<p>Con riferimento ai nati a decorrere dal 1.01.16, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire</p>	

dall'anno 2017, un buono di euro 1.000 su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.	
--	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Associato Pagani